

Allegato "E" al verbale in data 9 luglio 2026
repertorio n.6946 raccolta n.3684

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI ETS
O IN BREVE "ASPA ETS"

Articolo 1 - Istituzione, scopo. sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n.117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI (ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION ASSOCIATION)"** o in breve **"ASPA"**.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione assumerà la denominazione **"ASSOCIAZIONE PER LA SCIENZA E LE PRODUZIONI ANIMALI (ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION ASSOCIATION) ETS"** o in breve **"ASPA ETS"**.

L'Associazione ASPA ETS costituisce la naturale prosecuzione dell'associazione non riconosciuta denominata l'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (Animal Science and Production Association) "ASPA", fondata in data 15 marzo 1973, con codice fiscale 13078330159.

L'Associazione ASPA ETS subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nella base associativa, nell'attività di interesse generale già svolta dalla precedente associazione, adeguando il proprio ordinamento interno alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, nei contratti anche registrati, ragioni, azioni, beni mobili ed immobili, crediti, obblighi e così in tutto il patrimonio dell'associazione, che resta destinato, senza soluzione di continuità, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

L'Associazione farà uso dell'acronimo ETS o dell'indicazione "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si configura come ente non commerciale senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, nei limiti del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha sede in Roma.

La sede associativa può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune con semplice delibera dell'organo amministrativo, e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero, o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'Associazione può aderire e affiliarsi ad altre organizzazioni, enti e associazioni aventi finalità identiche o affini, operanti in Italia e all'estero.

Art. 2 - Durata

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopi ed attività

3.1 Il Presente statuto regola l'"Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (Animal Science and Production Association) ETS", in breve "ASPA ETS", Associazione Scientifica senza fini di lucro che ha lo scopo di favorire il progresso delle scienze e delle tecnologie che interessano gli animali in produzione zootecnica, la fauna ittica, gli animali da compagnia e da sport, gli animali da lavoro e la fauna selvatica e, inoltre, i fattori ambientali, paesaggistici, etologici, economici, il benessere degli animali, la qualità, la sicurezza e l'utilizzazione dei prodotti di origine animale.

L'Associazione promuove altresì l'innovazione, la sostenibilità dei sistemi delle produzioni animali e il trasferimento delle conoscenze verso il sistema produttivo, le istituzioni e la società.

L'ASPA aderisce all'area delle Scienze Agrarie, in seno ad AISSA, e promuove la cooperazione con aree culturali e scientifiche affini, in particolare con l'area veterinaria. L'ASPA, inoltre, aderisce alla Federazione Europea di Scienze Animali (EAAP).

L'Associazione promuove un ambiente inclusivo, fondato sui principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli associati, nel rispetto della diversità di genere, età, provenienza geografica, percorso scientifico e professionale.

L'Associazione assume tra i propri principi ispiratori la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice Deontologico ASPA, che hanno valore vincolante per gli associati e per l'attività istituzionale.

3.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale individuate tra quelle dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

3. formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, in via puramente strumentale rispetto alle finalità e alle attività di cui sopra, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie oppure utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e, comunque, attinenti, direttamente o indirettamente agli scopi stessi, il tutto nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti.

3.3 L'Associazione persegue i suoi scopi attraverso:

1. la promozione della ricerca nei vari settori in cui si articolano le scienze animali;

2. l'organizzazione di congressi, convegni, seminari, corsi, conferenze e riunioni tra coloro che si dedicano alla ricerca scientifica nel campo zootecnico, nonché la promozione di contatti fra Associazioni nazionali, straniere e internazionali operanti in settori affini allo scopo di coordinare l'attività verso obiettivi comuni;

3. la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici di discipline zootecniche;

4. il dibattito sui problemi della formazione e dell'insegnamento della zootecnica e delle discipline affini nelle scuole italiane e soprattutto nelle università;

5. la collaborazione con enti pubblici e privati che operano per il progresso delle scienze animali; in particolare, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari

6. l'attivazione, la cura, il mantenimento, l'implementazione delle relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pub-

blica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione; inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

7. lo svolgimento di ogni altra attività scientifica e culturale ritenuta utile per il raggiungimento dei fini sociali.

3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

3.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e nel rispetto dei limiti definiti dalla legge.

La loro eventuale individuazione spetta al Consiglio Direttivo che dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

3.6 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi che può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Articolo 4 - Associati

4.1 L'Associazione è composta da:

- 1) Associati Ordinari;
- 2) Associati Aggregati;
- 3) Associati Onorari;
- 4) Associati Sostenitori;
- 5) Associati Corrispondenti (ricercatori residenti all'estero).

4.2 Possono divenire associati ordinari le persone fisiche o giuridiche che si dedicano come attività prevalente allo studio e/o alla ricerca nei vari rami delle scienze animali e la cui attività è testimoniata da un'adeguata produzione scientifica, e che si impegnano a perseguire attivamente i fini associativi e le modalità di partecipazione stabilite nello Statuto.

4.3 Possono divenire associati aggregati i giovani in formazione (ad esempio dottorandi, post-dottorati e giovani ricercatori).

Al termine della formazione e in presenza dei requisiti previsti dallo statuto possono fare domanda per divenire associati ordinari, sulla quale decide il Consiglio Direttivo previa adeguata istruttoria.

4.4 Gli associati in quiescenza divengono associati onorari, conservando diritti e doveri, esentati dal versamento della quota sociale.

4.5 Associati Sostenitori sono i soggetti pubblici o privati che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità statutarie o al versamento di contributi.

4.6 I ricercatori residenti all'estero possono essere ammessi come associati corrispondenti. In caso di trasferimento in Italia, diventano associati ordinari.

4.7 È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso, possibile in qualsiasi momento e senza oneri a carico dell'associato.

4.8 Possono essere associati associazioni ed organizzazioni che operino con finalità simili a quelle della Associazione. Ogni tre anni gli organismi associati sono tenuti a riconfermare la propria adesione.

4.9 La qualifica di Associato è incompatibile con ruoli, legami o incarichi dai quali possano derivare possibili conflitti di interesse, diretti o indiretti, con l'Associazione.

4.10 Le somme versate per la quota annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

4.11 È stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

4.12 Si diventa associati facendone richiesta al Presidente dell'Associazione. La richiesta di ammissione a associato ordinario delle persone fisiche avviene su presentazione di tre associati ordinari, che attestano la conoscenza dell'aspirante e la sua idoneità a perseguire gli scopi sociali, ed è inoltrata al Presidente; è approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza e comunicata all'Assemblea ordinaria. La nomina è valida dopo il versamento della quota sociale. Le proposte presentate nel corso dell'anno possono essere approvate dal Consiglio direttivo anche durante l'anno in corso. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni

deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

4.13 Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa e non decaduti.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e contabili dell'associazione.

Gli Associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei codici deontologici della comunità scientifica, a partecipare attivamente alla vita associativa e a versare la quota associativa, il cui importo verrà deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

4.14 L'associato cessa di far parte dell'Associazione quando si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni:

a) dia comunicazione scritta di recesso al Presidente con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento dell'esercizio dello stesso;

b) morte;

c) esclusione a seguito di mancato versamento della quota nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;

d) esclusione in seguito alla persistente violazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea, o quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associato colpito dal provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio di Garanzia.

Prima che venga deliberata l'esclusione, l'associato interessato dovrà ricevere una comunicazione scritta contenente gli addebiti contestati, a seguito della quale avrà diritto di replicare per iscritto all'Organo cui compete deliberare l'esclusione.

Articolo 5 - Organi

5.1 Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Generale;
- L'Organo di controllo e Revisione Contabile;
- Il Collegio di Garanzia.

5.2 Le cariche di Presidente, di Tesoriere, di Segretario Generale e di membro dell'Organo di controllo non sono cumulabili.

Articolo 6 - Assemblea

6.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ammessi nell'associazione ai sensi del precedente art. 4. Ogni associato ha diritto al voto, purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

6.2 Al fine di garantire l'attiva partecipazione alla vita associativa, in caso di documentato impedimento dell'associato ad intervenire in assemblea, lo stesso può farsi sostituire da altro associato mediante delega scritta.

È ammessa una sola delega per associato. Tutte le deleghe saranno presentate al Presidente prima dell'inizio della riunione.

Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Può essere convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Può essere convocata straordinariamente su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea straordinaria a meno che esistano oggettive indicazioni contrarie, che andranno, in ogni caso, motivate per iscritto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dagli associati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

6.4 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità di tutti i partecipanti e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Le votazioni possono svolgersi anche con modalità elettroniche, garantendo l'anonimato del voto quando richiesto.

6.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal vicepresidente, il quale nominerà un Segretario e se del caso, due scrutatori.

6.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se partecipano, in persona o per delega, almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi con almeno un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti, in persona o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera di regola con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria sopra indicate.

Per le modifiche al presente statuto, nonché per la trasformazione, fusione e scissione, occorre in prima convocazione la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza, in persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le proposte opportunamente illustrate debbono essere portate a conoscenza degli associati almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto quando quest'ultima forma sia richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538,

secondo comma, del Codice civile.

Delle riunioni verrà redatto processo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Articolo 7 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea in sessione ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- nomina e revoca gli organi dell'Associazione.

Per l'elezione del Presidente occorre la maggioranza assoluta dei votanti. In assenza di maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di candidatura unica, l'Assemblea può deliberare la nomina per acclamazione salvo opposizione motivata di almeno un decimo dei presenti. Le candidature a Presidente, corredate da curriculum e programma, possono essere presentate da qualunque associato sia in possesso dei requisiti per far parte del direttivo in qualità di amministratore, previsti dall'articolo 8.1. Le candidature sono presentate al presidente in carica almeno 45 giorni prima delle elezioni e comunicate agli associati dalla segreteria dell'associazione almeno 30 giorni prima.

Le candidature a membro del Consiglio Direttivo corredate da curriculum, possono essere presentate da qualunque associato sia in possesso dei requisiti per far parte del direttivo in qualità di amministratore, previsti dall'articolo 8.1. Le candidature sono presentate al presidente in carica almeno 45 giorni prima delle elezioni e comunicate agli associati dalla segreteria dell'associazione almeno trenta (30) giorni prima. I candidati saranno inseriti in un'unica lista. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti il soggetto più anziano;

- determina le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'approvazione della relazione del Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale, se ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sull'indirizzo generale dell'Associazione, ivi compresi i criteri di gestione e la quantificazione finanziaria dell'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, e sugli eventuali argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea in sessione straordinaria delibera:

- sull'approvazione e modificazione dello statuto associativo;
- sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione e sull'eventuale destinazione del patrimonio residuo;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre anni. Il consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea tra gli associati ordinari.

Sono membri di diritto, senza diritto di voto, il Past President (intendendosi per tale l'ultimo soggetto che ha svolto tale carica), l'Editor in Chief di Italian Journal of Animal Science (art. 17) e il Coordinatore del club degli associati giovani (art. 16).

Il consiglio direttivo è coadiuvato dalla segreteria organizzativa. Il servizio di segreteria organizzativa è affidato a società o singole persone individuate dal consiglio direttivo sulla base di criteri di efficienza, economicità e affidabilità.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile. L'assunzione della carica è subordinata alla pregressa conoscenza dell'Associazione, alla precedente effettiva partecipazione alla sua attività, alla maturazione di precedenti esperienze all'interno dell'associazione o di altre associazioni aventi caratteristiche analoghe.

8.2 In caso di dimissioni di componenti del Consiglio prima della scadenza del mandato, o di venir meno per qualsiasi causa di componenti, subentrano nella carica coloro che, dalle ultime elezioni, risultano aver riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, con il limite di due mandati consecutivi.

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori prestano la loro opera gratuitamente e hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che esse abbiano anticipato per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Il consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione e quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente demandati all'Assemblea.

Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti, che siano comunque conformi allo scopo dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia giudicato opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese espresso per alzata di mano, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica da inviare ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

8.4 In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il consigliere decade e subentra il primo dei non eletti o, in caso di mancanza di aventi diritto, si procede a elezioni suppletive.

8.5 Il Consiglio Direttivo può riunirsi in modalità a distanza (videoconferenza o audioconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia garantita loro la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione, di votare e di prendere visione o ricezione dei documenti. La riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segretario verbalizzante.

Articolo 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere, nella prima seduta successiva all'assemblea in cui si è eletto il Consiglio, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario (quest'ultimo anche fuori dai membri del Consiglio);
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento dell'Associazione, salvo le specifiche diverse competenze stabilite dalla legge o dal presente statuto;

- formare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- redigere il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- provvedere alla realizzazione dei congressi e convegni scientifici;
- provvedere alla nomina di Commissioni di studio o gruppi di lavoro con incarichi specifici;
- provvedere alla nomina, su proposta dell'Editor in Chief, dell'Editorial Board di IJAS e alla sua revoca;
- approvare congiuntamente con l'Editor in Chief le decisioni relative al publisher e al contratto editoriale, da comunicare all'Assemblea;
- deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, individuando i settori di intervento, affidando le relative mansioni, istituendo gruppi di lavoro;
- stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si ispirerà, in tutta la sua azione, ad uno spirito di servizio e di partecipazione di tutti gli associati, così da essere valido strumento di vita associativa. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro depositato presso la segreteria organizzativa.

Articolo 10 - Il Presidente

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente.

Ha i poteri di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di urgenza e di necessità, assume provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare

entro trenta (30) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 11 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento di quest'ultimo, o su sua espressa delega.

Articolo 12 - Il segretario generale

Il segretario generale esegue gli atti predisposti dal Consiglio Direttivo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea. In collaborazione con la segreteria organizzativa pone in essere gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Verifica con la segreteria organizzativa dell'associazione che siano mantenuti aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea degli associati.

Articolo 14 - Organo di controllo e di revisione contabile

14.1 L'Organo di controllo e di revisione contabile è nominato dall'Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. L'Organo di controllo è composto da tre membri, scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile. Può anche essere monocratico ove la legge lo consenta. L'organo di controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nell'ambito della propria attività, l'Organo di controllo provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, qualora espressamente deliberato dal Consiglio Direttivo, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,

6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

14.2 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 15 - Il Collegio di Garanzia

15.1 Il Collegio di Garanzia è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non associati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

15.2 Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come associato dell'Associazione, sulle decisioni di esclusione degli associati. Dirime eventuali divergenze tra gli organi dell'Associazione o tra i singoli associati e l'Associazione stessa.

15.3 Si pronuncia sulla regolare applicazione delle norme statutarie, interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni in caso di dubbi applicativi.

15.4 Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici (15) giorni.

15.5 Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

15.6 Il ricorso al Collegio di Garanzia costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

15.7 Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 16 - Club degli associati giovani

È istituito il club degli associati giovani composto dagli associati under 40. Il club coordina e propone iniziative a favore dei giovani associati. La partecipazione al club è subordinata al possesso del requisito anagrafico al momento dell'esecuzione della domanda di partecipazione al club. Al compimento del 41° anno di età l'associato decade dal club. Il Coordinatore del club è eletto dai membri del club, dura in carica tre anni ed entra di diritto nel Consiglio direttivo senza limiti di rieleggibilità rispetto all'età, fermo restando il requisito anagrafico al momento dell'elezione. Le modalità di funzionamento del club sono definite da apposito Regolamento.

Articolo 17 - Italian Journal of Animal Science

La rivista "Italian Journal of Animal Science" è la rivista ufficiale dell'ASPA. È diretta da un Editor in Chief (EiC), coadiuvato da un Editorial Board e da un Advisory Board.

Nomina e revoca dell'EiC competono al Consiglio direttivo. L'Editorial Board è proposto dall'EiC ed è approvato dal Consiglio direttivo. Il Presidente sottopone annualmente all'Assemblea la composizione e le eventuali modifiche dell'Editorial Board e dell'Advisory Board.

La scelta del publisher e i contenuti del contratto editoriale sono definiti congiuntamente da EiC e Consiglio direttivo. Dopo l'approvazione il Consiglio provvede a darne comunicazione all'Assemblea.

Articolo 18 - Funzionamento

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica:

- libro degli associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove istituito;
- libro dei verbali del Collegio di Garanzia;
- libro cassa e libro degli inventari.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di

fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 19 - Patrimonio e bilancio

19.1 Il patrimonio dell'Associazione, fatte salve le norme civili in materia, è costituito da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
10. beni mobili o immobili di sua proprietà;
11. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
12. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
13. ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

19.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

19.3 Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio

sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine previsto dall'art. 6.3.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano inferiori a duecentoventimila (220.000) euro, o al diverso limite previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

19.4 L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 20 - Finanziamento delle attività

Per il finanziamento delle proprie attività l'Associazione si avvale:

- delle quote associative degli associati;
- delle contribuzioni degli associati;
- dei contributi di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati e di privati;
- di ogni altra risorsa e ogni strumento di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di istituire un fondo destinato all'interno del patrimonio dell'Associazione, nel quale confluiranno le erogazioni liberali e le contribuzioni effettuate dagli associati e che dovranno utilizzati per la realizzazione di specifici progetti/progetti ed attività secondo le determinazioni che verranno assunte di volta in volta dal Consiglio.

Art. 21 - Regolamenti Interni e Codici.

21.1 I Regolamenti Interni disciplinano tutti gli aspetti esecutivi ed applicativi del presente Statuto, al solo fine di rendere più agevole lo svolgimento dell'attività. Essi vengono redatti dal Consiglio Direttivo nel rispetto più rigoroso dei

limiti e dei principi statutari e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. La loro osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

21.2 I Codici (ad esempio etico, deontologico, di comportamento, disciplinare) vengono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. La loro osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta, oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, soltanto a seguito di deliberazione dell'assemblea degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

MARCELLO MELE

Carmen Raviele Notaio Sigillo